

**A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN
DES CONTESTATIONS DE DROIT PUBLIC**

Erster Abschnitt. — Première section.

Bundesverfassung. — Constitution fédérale.

**I. Gleichheit vor dem Gesetze.
Egalité devant la loi.**

56. *Sentenza dell'8 luglio 1882 nella causa Bernasconi e lite-consorti.*

Visto risultare dall'incarto degli atti ed in aggiunta a quelle già partitamente enunciate nel giudizio 31 gennaio 1880 di questa Corte le seguenti principali circostanze di fatto :

A. Con memoria 14 gennaio 1881 il consorzio dei Massari, abitanti in Rancate, e rappresentato dai delegati Bernasconi Alessandro e Giacinto Calderari trasmettono tutti gli atti della causa al Consiglio di Stato del cantone Ticino, « per-
» chè con proprio preavviso esso degni accompagnarli al
» Gran Consiglio per l'invocata soppressione della gravezza,
» cioè dell'annuale prestazione di mezza brenta di buon vino
» pel parroco, che in onta alle leggi e per solo insano pun-
» tiglio si vuole mantenere in Rancate, in aggravio ed op-
» pressione dei poveri Massari, che già soggiacciono, oltre
» a questa, a tutti gli altri carichi e taglie comunali. »

B. Avutane comunicazione, la Municipalità di Rancate ri-

ceve, ai 23 dello stesso gennaio, dall'Assemblea comunale « l'incarico e l'autorizzazione di continuare nella detta causa » sia davanti le autorità amministrative che giudiziarie » e chiede al Governo, con atto responsivo del 30 detto, « si » respinga il ricorso — *in linea principale*, perchè nè il potere legislativo, nè l'esecutivo possono occuparsi delle sentenze prolate in confronto dei ricorrenti dall'autorità giudiziaria cantonale; *in linea subordinata*, perchè non insinuato nei modi e termini stabiliti dalla legge 27 novembre 1863; *più subordinatamente ancora*, perchè assolutamente infondato, fermo stando in qualsiasi ipotesi di giudizio, per rapporto alle prestazioni già scadute, il principio del rispetto alla *cosa giudicata*. »

C. Addì 1° del successivo febbraio il Consiglio di Stato inoltra il gravame con l'incarto della contestazione al Gran Consiglio, « affinché, in esecuzione della succitata decisione » 31 gennaio 1880 del Tribunale federale, risolvi l'invocata soppressione della gravezza dell'annuale prestazione di mezza brenta di buon vino nero pel parroco di Rancate, più non potendo la medesima sussistere, perchè parziale, odiosa e contraria al diritto costituzionale ed alla legge. »

D. Il Gran Consiglio, invece, adottando la relativa proposta della Commissione dell'amministrativo, motivata su ciò che « in presenza della divisione dei poteri garantita dalle costituzioni, sia federale che cantonale, ammessa dalle costituzioni di tutti i popoli civili, il Gran Consiglio, potere legislativo non può invadere il campo del potere giudiziario, » — risolveva nella tornata del 13 testè decorso gennaio e senza opposizione veruna — « di non entrare in materia sull'insinuato ricorso. »

E. Egli si è contro questa risoluzione che, « richiamando » il precedente reclamo diretto contro il querelato ed informe giudizio del Tribunale superiore cantonale, » il consorzio dei Massari introduce ai 29 marzo e 12 aprile p.° p.° il suo nuovo ricorso presso il Tribunale federale, « al fine di ottenere l'annullazione e la riforma. »

Le ragioni per esso addotte a conforto del gravame si

riassumono per sommi capi nelle seguenti: « I Massari ricorrenti non avere vincoli giuridici, nè obbligazioni personali o speciali verso il parroco locale, nè maggiori, nè diverse da quelle che hanno tutti gli abitanti del comune; » non lavorare terreni; non possedere sostanze gravate da questa prestazione od onere. Essere l'imposta che si vuol mantenere a loro carico un resto di abusi e di arbitri feudali, un uso antico, stabilito dal comune nel riparto delle gravezze comunali; uso ingiusto ed abolito dalle costituzioni, dalle leggi, dal codice civile ticinese (art. 1318) e tassativamente dalla legge cantonale sulle taglie del 1861 (art. 1, 2, 16 e 17) e dalle costanti e ripetute decisioni del governo cantonale.

» Non trattarsi in concreto di decime o primizie o prestazioni obbligatorie afferenti beni stabili e comechessia provate in atti, ma bensì di vera imposta comunale ed eccezionale sul lavoro degli agricoltori, di una prestazione alla quale i ricorrenti non sono per nessun atto, contratto o legge tenuti.

» Possedere il parroco locale, uno dei meglio provveduti di prebenda, altri terreni vasti e coltivati a vigna, che gli danno il vino necessario alla mensa, senza che glielo forniscano i poveri del comune, i lavoratori.

» Non potersi, per la vigente legge ticinese sulle taglie ed imposte, aggravare una parte degli abitanti, e la più povera, in una misura sproporzionata e diversa da quella a cui soggiacciono gli altri cittadini.

» Non esistere in Rancate taglia comunale sul lavoro e sull'esercizio dell'agricoltura e nemmeno sopra qualsiasi altra industria o commercio, e doversi quivi, come in ogni altro comune del cantone, le spese tutte di amministrazione, strade, scuole, medico e culto ripartire, secondo gli art. 1 e 2 della legge sulle taglie del 1861, sulla sostanza, sul focatico e sul testatico, senza distinzione fra gli abitanti, mentre ai reclamanti si fanno pagare a parte anche le taglie eccezionali e straordinarie di culto e di prestazione di vino.

» Violare la sentenza d'appello del 14 maggio 1879, l'egua-

glianza e la giustizia in materia di ordine pubblico. Non essersi pronunciato infine il Gran Consiglio, per un deplorabile errore, sul merito della cosa, ma intendere esso lavarsene le mani, lasciando al Tribunale federale il compito di fare quella giustizia che invano e da tanti anni si reclama dai Massari, dei quali alcuni anche italiani e reclamanti all'appoggio dei trattati internazionali. »

Le conclusioni, poi, dei ricorrenti suonano testualmente :
« Piaccia al Tribunale federale statuire e decidere :

» 1° Che l'imposta comunale ed annuale della prestazione della mezza brenta di miglior vino nero (45 litri) pel parroco locale, aggravata soltanto a ciascuno dei Massari di Rancate, che hanno od avranno carro e buoi, è illegale, parziale, odiosa ed incostituzionale, e viola i diritti della eguaglianza dei cittadini nella ripartizione delle pubbliche gravezze; essere di conseguenza fondato il reclamo dei Massari e doversi sopprimere l'imposta medesima, annullando la relativa sentenza 14 maggio 1879 del Tribunale superiore cantonale.

» 2° Dovere la Municipalità e Comune di Rancate retrodare ai ricorrenti l'importo indebitamente fatto pagare di tale imposta, dall'attivazione della legge sulle taglie del 1861, ossia dal 1° gennaio 1862 in avanti.

» 3° Dovere la Municipalità e Comune di Rancate rifondere ai ricorrenti i danni e le spese loro occasionate colle precedenti liti e cause, ingiuste e temerarie, e da liquidarsi in separata sede di giudizio.

» 4° Doversi condannare la Municipalità e Comune di Rancate alle spese del presente giudizio e ad un congruo indennizzo ai ricorrenti per spese e danni nel giudizio attuale. »

F. A queste domande ed argomentazioni il convenuto Municipio di Rancate oppone (9/13 giugno) :

« 1° Essere il ricorso irricevibile per difetto di mandato, avvegnacchè i signori Bernasconi e Calderari al medesimo firmati non agiscano quali istanti diretti e personali o come legittimi procuratori, ma sibbene ed arbitrariamente quali delegati di un supposto « consorzio di Massari, » che non esiste punto. Essersi inoltre due fra gli obbligati alla presta-

zione della mezza brenta di vino e reclamanti di prima, rifiutati, in seguito alla sentenza 31 gennaio 1880 del Tribunale federale, ad altri atti di causa e vincolati ad eseguire i giudicati dell'autorità cantonale, lasciando soli nel litigio i succitati signori Bernasconi e Calderari.

» 2° Non avere violato la risoluzione 13 gennaio del Gran Consiglio, contro cui deve ritenersi interposto il ricorso in parola, qualsiasi diritto garantito dalla costituzione federale e dalle leggi federali relative alla sua esecuzione o dalla costituzione cantonale, ma affermato bensì e con pieno diritto un principio d'ordine pubblico e costituzionale, rifiutando d'ingerirsi nelle competenze del potere giudiziario.

» 3° Non avere risolto, in ogni più subordinata ipotesi, il Gran Consiglio nessuna quistione di merito e non potersi quindi sottoporre neppure al Tribunale federale nessuna domanda di merito, senza che prima sia ventilata dalla competente autorità cantonale, nei modi e nelle forme stabilite dalle leggi ticinesi, e se ed in quanto sia ancor possibile, il proporla. Riescire pertanto inutile ogni disputa in questa sede di giudizio circa le domande formolate sotto i N°i 1, 2 e 3 del ricorso, perchè dalle autorità ticinesi non peranco discusse nè giudicate.

» 4° Non essere da ultimo — e supposto pure che si ritenga avere il Gran Consiglio errato nel dichiararsi incompetente a conoscere intorno a ciò che già ebbe a statuire l'autorità giudiziaria — assolutamente possibile che codesta Corte abbia ad avocarsi la cognizione di asserite quistioni d'imposte comunali, senza che siano prima sentite le autorità del paese cui spetta costituzionalmente l'attributo di giudicarle. Rientrare, in altre parole, le questioni ventilate da Bernasconi e Calderari nei termini del diritto privato, come fu da essi medesimi ritenuto e dalla Camera civile d'appello giudicato, e doverlesi in tal caso per la precedente sentenza di ripulsa del Tribunale federale considerare già ultimate; o concernere esse invece materia d'imposta (ciocchè negasi dal convenuto, fu negato eziandio dal Gran Consiglio, al pari delle autorità giudiziarie, e non fu ancora ammesso dal Tribunale federale)

e doverlesi allora discutere e ventilare, se ancor possibile, alla stregua delle leggi ticinesi, non con procedure eccezionali, straordinarie. »

Senza entrare in un maggiore esame del merito della causa e richiamando per mera abbondanza tutto quanto già ebbe ad allegare in argomento nella precedente sua memoria del 1879, il Municipio di Rancate propone quindi — « la rejezione totale del ricorso, con la condanna de' suoi autori » nelle spese del giudizio e nella rifusione al Comune indubitamente molestato di una equitativa indennità, da determinarsi dal prudente e savio arbitrio della stessa Corte. »

G. Avendo poscia, sotto i 20 di giugno p.º p.º, il giudice federale delegato all'istruzione della vertenza, invitato i ricorrenti a spiegare — « quale fosse la composizione del consorzio dei Massari dai quali hanno ricevuto mandato di stare in causa e, in difetto di mandato, se intendessero sostenere il ricorso in nome proprio, » rispondevano Alessandro Bernasconi fu Pietro e Giacinto Calderari fu Agostino dichiarando, mediante scritta del 25 stesso giugno — « agire » essi per sè ed in nome di Domenico Bernasconi fu Simone » e di Giuseppe Calderari di Battista, altri Massari, pure di » e domiciliati in Rancate, dai quali hanno avuto e tengono » tuttora mandato di procura e di rappresentanza nella causa, » unito al ricorso 3 giugno 1879 e sempre figurati negli atti » nei giudizi stati appellati all'alto Tribunale federale; stare » in fatto che i Massari Galli e Mascetti, già partecipanti al » consorzio dei ricorrenti, si sono ritirati, ma ciò essere avvenuto pel titolo che essi non hanno più nè carro nè buoi » e sono quindi sciolti dall'obbligo di tale prestazione; assicurare, infine, che essi hanno ricorso al Tribunale federale, » con l'atto 29 marzo u. s., e per sè ed in nome dei suddetti » Bernasconi Domenico e Calderari Giuseppe ed essere la » causa assunta e fatta in loro nome ed in nome di questi » ultimi. »

Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti :

Sulle preliminari eccezioni di ordine.

1º *L'eccezione per difetto di mandato non regge nè in con-*

fronto delle risultanze in genere dell'incarto, nè di fronte specialmente alla surriferita esplicita dichiarazione del 25 ultimo scorso giugno (lettera G dei fatti), dalla quale appare bensì acconsentita la circostanza del recesso dalla causa per parte di entrambi i signori Galli, ma certificata ad un tempo anche quella che i firmati al ricorso, signori Bernasconi e Calderari, piatiscono insieme e per sè stessi e per altri due lite-consorti; la qual' cosa è più che sufficiente per assodare la legittimazione di essi ricorrenti a sollevare e sostenere il litigio, massime quando si consideri che il medesimo ha per base una controversia di mero diritto *pubblico*.

2º Parimenti infondata è l'altra eccezione di *preclusione* che il Municipio convenuto vorrebbe desumere sia dalla pretesa inosservanza del termine di cui all'art. 59 della legge sull'organizzazione giudiziaria federale, sia dal riflesso che la questione in pendenza fu già dal Tribunale superiore del cantone definitivamente risolta.

Rispettato fu invero il termine dei sessanta giorni per ciò che riguarda la decisione 13 gennaio 1882 del Gran Consiglio, — contro la quale è primamente ad intendersi rivolto il gravame dei Massari, — avvegnacchè la decisione medesima sia stata comunicata ai 25 di febbraio ed il gravame pervenuto in atti del Tribunale federale già sotto la data del 12 testè spirato aprile. E rispettato lo fu eziandio per ciò che riflette la sentenza 14 maggio 1879 della Camera civile di appello del Tribunale supremo cantonale, — avverso cui il ridetto gravame *nell'intrinseco suo* è diretto, — stantechè l'odierna causa altro al postutto non sia, se non la conferma e riproduzione di quella già in tempo debito incoata col ricorso del 3 giugno 1879, che il precedente verdetto del Tribunale federale avvertiva doversi introdurre *in prima linea* presso il Gran Consiglio.

Sta poi in fatto che la controversia di cui si tratta fu dalle istanze cantonali già definita, ma — giusta il relativo petito dello stesso Comune attore (libello 17 marzo 1873) — *limitatamente alla prestazione della primizia per il solo anno 1872*. Tanto è ciò vero, che ai 20 luglio del 1876 il Comune

medesimo, a vece di chiedere semplicemente la esecuzione dei prolati giudizi, intentava una *nuova* azione, al fine appunto di ottenere venisse dichiarato: « essere ciascun Massari » saro obbligato alla corrisponsione annua della primizia » in natura *anche per gli anni successivi al 1872 e finchè* » i medesimi tengano carro e buoi nel comune di Rancate. »

Il fatale entro cui presentare il ricorso cominciò pertanto a decorrere dalla intimazione della ripetuta sentenza d'appello del 1879 e già fu detto essere stato il medesimo dai ricorrenti osservato.

3° Inattendibile si appalesa, da ultimo, anche la terza eccezione — *d'incompetenza*, — la quale conclude a dire: « doversi prima rimandare gl'istanti ad esperire le loro domande » mande in tutti i gradi di giudizio amministrativo cantonale, » nelle forme e nei termini dalle leggi tributarie del paese » stabiliti. »

Non trattasi già in concreto della validità o ammissibilità di una data gravezza o risoluzione amministrativa, ma unicamente della *costituzionalità di una sentenza civile*.

La prestazione della primizia in discorso esige difatti il Municipio di Rancate, non quale « *imposta comunale*, » sibbene come il corrispettivo di un « *diritto privato* » e la facoltà di ciò fare esso ripete, anzichè da' suoi attributi amministrativi in tema di pubblici aggravii, da un *contratto* stipulato a suo tempo col parroco locale; motivo per cui si convenivano i ricorrenti, piuttosto che pel tramite di tributaria esecuzione, davanti al *giudice civile*.

E dal canto loro i Massari, pure adducendo, — ad impugnazione del carattere privato delle reclamate prestazioni annue, — « essere stata ab origine la primizia del vino una » eccezionale imposta comunale sul lavoro degli agricoltori » destinata a far fronte alle spese del culto nel Comune, » insorgono però essenzialmente contro la proferita *sentenza civile*, che essi ritengono incostituzionale, e tendono in ultima analisi, col loro gravame, a farne pronunciare l'annullazione e a conseguire che — scomparsa quella — non pos-

sano più essere delle prestazioni in querela sotto qualsiasi altro titolo richieste.

Laonde « i vari gradi di giudizio amministrativo cantonale », a cui allude la parte convenuta, allora soltanto si potrebbero e dovrebbero dai ricorrenti adire, quando la natura privata della primizia non fosse stata dal giudice civile riconosciuta ed il Comune volesse, ciò che non è, continuare a riscuoterla sotto forma e nei modi di una vera *imposta*.

Sul merito.

4° L'argomentazione che sta alla base del ricorso procede da un'asserita violazione degli art. 4 della Costituzione federale e 4 dello Statuto ticinese e si riassume in quanto segue: « Col riconoscere e sanzionare la ulteriore esistenza dell'obbligo nei Massari alla corrisponsione della primizia, il Tribunale superiore cantonale ha creato in prò del parroco locale o rispettivamente del Comune di Rancate ed a carico delle persone e famiglie di detti Massari un privilegio odioso, incostituzionale e originato con esso una evidente ineguaglianza nei diritti dei cittadini. Siffatta ineguaglianza non seppe togliere nemmeno il Gran Consiglio, sebbene questa Corte gliene offrisse l'occasione. Sussiste quindi ancora il *diniego di giustizia* ed è fondato l'appello a questa Corte, perchè ne decreti la cessazione. »

5° Posta in simili termini la quistione, niun dubbio che il Tribunale federale sia competente per definirla. Nè osta alla disamina, specie in presenza della dizione generica dell'articolo 59 della legge organico-giudiziaria federale, la circostanza che il gravame sia rivolto contro una *sentenza prolatata in causa di diritto privato*. Le violazioni del principio dell'eguaglianza dei cittadini possono essere il fatto anche di giudici che pronuncino in sede civile, semprechè i medesimi arbitrariamente si rifiutino ad applicare le leggi civili che vigevano tuttora nel paese rispettivo, sia poi negando la esistenza e l'efficacia di diritti e di obblighi dalle ridette leggi concessi e garantiti, sia — come appunto asseverano in concreto i ricorrenti — confermando invece e proteggendo di-

ritti ed obblighi che le leggi medesime dichiararono già inammissibili, contrari cioè alle veglianti istituzioni d'ordine pubblico del paese, ed abolirono.

6° Il Tribunale federale dovendo quindi indagare — se, coll'ammettere e col sancire la continuazione in perpetuo di un obbligo privato alla prestazione di determinate primizie, in natura o numerario, il Tribunale supremo del cantone Ticino abbia nel 1879 recato arbitraria offesa alle quivi imperanti leggi civili, o siasi, per converso, rifiutato a tradurle in atto, gioverà chiarire innanzitutto che cosa prescriva in riguardo a prestazioni siffatte il diritto vigente nel Ticino.

Il *Codice civile ticinese*, promulgato nel 1837, regola sotto il titolo XVI del libro secondo, fra i contratti di locazione e società, l'istituzione del *livello* e sotto il titolo XXIV, fra il mutuo e il comodato, quella del *censo*, le sole, contemplate da lui, che abbiano coi carichi fondiari propriamente detti una vicina analogia, — ma non contiene in tema di *primizia* disposizione veruna; dichiara tuttavia, all'art. 5 « diritto sussidiario » il giure comune, ed abroga, con l'art. 1318, « gli statuti e le consuetudini distrettuali. »

La « Raccolta generale » contiene all'incontro varie leggi su altri istituti affini del diritto comune dal codice civile non contemplati, quali le *decime*, le *fittalezze*, i *laudemî* ed i *quindenni*. La prima di queste leggi, del 1803, ristabiliva provvisoriamente la percezione della decima sul piede usitato avanti la Rivoluzione del 1798; la seconda, del 20 maggio 1806 (mantenuta espressamente in vigore altresì dalla Costituzione del 1830, art. 37), sanciva il *riscatto* per le decime di ogni genere, disciplinandone l'effettuazione; altre, posteriori, prolungavano a più riprese i fatali del riscatto medesimo e facevano obbligo ai decimatori, sotto comminatoria della perdita del loro diritto, di convenire in giudizio i decimatarî pel pagamento del prezzo; un ultimo e perentorio termine al riscatto fissava il decreto esecutivo del 29 luglio 1840, aggiungendo che « quando il decimatore o direttario non avesse entro il 1840 fatta la debita notificazione » del suo diritto alla Cancelleria di Stato o non effettuato

» entro tutto il 1841 il riscatto, ogni suo diritto sarebbe perento e andrebbe a favore dello Stato, il quale ne farebbe » applicazione alla pubblica istruzione. »

L'art. 31 della legge ecclesiastico-civile del 1855 dispone infine : « I censi, le rendite annue, i legati pii e qualunque » altra prestazione, sia in generi che in danari, che affettano » beni stabili a favore di benefici, chiese, oratori, cappelle, » corporazioni, ecc., per messe, suffragi, elemosine ed altre » cause pie, sono *redimibili* alle condizioni della legge 20 maggio 1806 per il riscatto delle decime.

7° Rivestita dei caratteri costitutivi di un diritto o rispettivamente di un obbligo *privato*, la primizia di Rancate non può guari aver sussistito nè sussistere, alla stregua del giure ticinese suffulto dal sussidiario diritto comune, se non quale un peso reale o *carico fondiario*, per quest'esso avendosi generalmente ad intendere l'onere di certe periodiche prestazioni che incombe pro tempore al possessore di uno stabile e rispetto al quale la persona dell'obligato viene unicamente determinata dal possesso di detto stabile. Nè monta che l'onere stesso colpisca *in casu*, piuttostochè tutti indistintamente i possessori di fondi, quelli soltanto « che hanno carro con buoi, » perocchè il carattere suo giuridico rimane, ciò non ostante, il medesimo ed il divario ha solo per conseguenza di far sospendere l'adempimento dell'obligazione durante quel tempo in cui il possessore del fondo non avesse anche l'altra enunciata qualità particolare.

Eliminato che fosse il concetto del « peso reale » o « carico fondiario, » il diritto o resp. l'obbligo all'annua prestazione della *mezza brenta* di vino non sarebbe in diritto ticinese e nemmeno per diritto comune suscettibile di qualsivoglia altra costruzione giuridica, la quale valga a giustificarne oggidi la esistenza.

8° Ora i « pesi reali » o « carichi fondiari » dalla legislazione ticinese contemplati riducendosi : ai già mentovati *censi* e *livelli* del codice civile, — alle *decime*, ai *laudemî*, ai *quindenni*, alle *fittalezze*, di cui parlano le succitate leggi sul

riscatto, — alle rendite annue, ai *legati pii* ed alle altre prestazioni in generi e in danari, alle quali accenna l'art. 31 della legge ecclesiastico-civile, la primizia del vino — intorno a cui si aggira la controversia — non può altrimenti raffigurarsi se non sotto l'aspetto di una *decima*, oppure sotto quello di una *prestazione che affetta beni stabili a favore di benefici, ecc.*

9° Prendasi poi a modello l'istituto della *decima* e tengasi quindi in conto di obbligato alla prestazione della primizia in natura od in equivalente chiunque in Rancate abbia, oltre il possesso o la proprietà di fondi o case, anche « carro con buoi » (sentenza 13 luglio 1864 del supremo Tribunale di Milano nella causa fra il parroco di Velate ed i fratelli Ossola), la prestazione medesima si appaleserà come già fin dal 1841 perenta in virtù del surriferito decreto esecutivo del 29 luglio 1840 e converrà pertanto indurne: non avere potuto nel 1872 il Comune di Rancate nè garantire al parroco locale la esazione della primizia in querela, nè farsi cedere diritto qualsiasi alla medesima relativo.

Si consideri invece la primizia del vino dal punto di vista di « una prestazione periodica affettante beni stabili a favore del beneficio parrocchiale di Rancate, » e torneranno applicabili alla medesima i principî sanciti dalla legge del 1806, giusta i quali: « il riscatto (art. 2) doveva effettuarsi nel decorso » di mesi dieciotto da principiarsi dalla data della legge » stessa » e « le decime (art. 3) erano ad intendersi dopo » sei anni per sempre abolite. »

10° Ed a quest'ultima illazione conducono al postutto anche gli stessi considerandi che servirono di guida ai giudicati dei Tribunali ticinesi. La sentenza d'appello del 1879, che confermò il libello del comune di Rancate richiedente il pagamento della primizia per gli anni 1872, 73, 74 e 75 e la sanzione dell'obbligo al medesimo in ogni tempo avvenire, si è fondata esclusivamente sulla *cosa giudicata* procedente dai giudizi del 1874. La sentenza 7 ottobre 1874 della stessa Camera civile d'appello, che obbligò i ricorrenti Massari ad

effettuare la prestazione della primizia pel 1872, addottò semplicemente, a giustificazione di questa, i motivati del giudice di prima istanza. La sentenza 13 antecedente maggio del Tribunale civile di Mendrisio dipartivasi poi, finalmente, dalla principale premessa — « costituire la prestazione della » primizia del vino una parte dei redditi e proventi della » prebenda parrocchiale ed essere sempre lecito ai Massari » di riscattarsene *a senso dell'art. 31 della legge civile-ecclesiastica.* »

Sei anni dopo la promulgazione di quest'ultima legge, ovverosia ai 24 marzo del 1861, la primizia stessa aveva dunque — di conformità al surriportato art. 23 della legge del 1806 — cessato di essere.

D'onde la conseguenza: che nè nel 1874, nè nel 1879 potevasi ammettere che « ai fuochi ed abitanti di Rancate » incombesse tuttora ed in perpetuo l'onere della prestazione in discorso; *che* le sentenze del 1874 e del 1879, sanzionanti a prò del parroco o del comune di Rancate la continuazione del diritto alla percezione di essa, versano in manifesta contraddizione col disposto all'art. 31 della legge ecclesiastico-civile del 1855 (da loro stesso invocato), locchè è quanto dire con quello all'art. 23 della legge sul riscatto delle decime del 1806; *che* infine la Camera civile di appello ha realmente confermato e reso di moto proprio efficace un rapporto giuridico da espressa disposizione di legge tassativamente abolito, perchè incompatibile con le veglianti istituzioni d'ordine pubblico del cantone.

11° L'altra quistione, a vedere cioè se il comune di Rancate non abbia veste a percepire la primizia del vino sotto forma di *taglia comunale*, non istà in necessaria correlazione con l'attuale controversia dal ricorso provocata. Fu già esposto invero, non averla il Comune medesimo come autorità tributaria impetita e non essere stata la primizia dal giudice cantonale quale un'imposta riconosciuta.

Che se in progresso di tempo il Comune cercasse di farla sotto quella forma valere, gli è certo allora che i ricorrenti dovranno adire ed esaurire a loro difesa le competenti istanze

dell'amministrativo (leggasi al riguardo la decisione governativa del 4 aprile 1872).

12° Parimente non può farsi luogo alla domanda dei reclamanti, perchè sia condannato il Comune alla restituzione di tutte le annue prestazioni da loro già operate a datare del 1° gennaio 1862, ovverosia dall'attivazione della legge dal 1861 sulle taglie comunali. Siffatta restituzione di somme o cose volontariamente pagate, benchè non dovute, potrà essere per avventura giustificata in confronto del diritto ticinese (*condictio indebiti*), ma non costituisce in ogni caso un argomento litigioso su cui possa essere chiamato a pronunciare il Tribunale federale.

Altrettanto sia detto, da ultimo, anche in riguardo alla pretesa della rifusione d'ogni danno e spesa avuta in conseguenza delle precedenti liti.

Per tutte queste ragioni e ritenuto, quanto alla prestazione della primizia per l'anno 1872, che i Massari hanno ommesso d'interporre in tempo utile regolare gravame contro la sentenza d'appello del 7 ottobre 1874, che dichiaravali tenuti alla medesima, e l'hanno quindi lasciata crescere in « cosa giudicata, »

Il Tribunale federale
pronuncia :

È annullata la sentenza 24 maggio 1879 della Camera civile di appello del Tribunale supremo del cantone Ticino, in quanto la medesima autorizzava il comune di Rancate a percepire dai ricorrenti Massari la primizia della mezza brenta di vino per gli anni 1873, 1874, 1875 e successivi.

57. *Sentenza del 22 luglio 1882 nella causa Visconti e Induni.*

A. Dappoichè il Tribunale federale ebbe a dichiarare di « non poter entrare in materia sul ricorso del 27 luglio 1881 dei signori Visconti ed Induni, » col quale chiedevano fosse

annullata, perchè contraria all'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, la loro imposizione comunale per l'anno 1881, prendendo i reclamanti stessi argomento da ciò che ne' suoi considerandi la Corte aveva detto « doversi prima esaurire la serie delle competenti istanze cantonali, » si rivolgevano — ai 10 di febbraio del 1882 — al Consiglio di Stato del loro Cantone e rinnovavano appo lui l'istanza già presentata sotto il 1° febbraio del 1881, di « annullazione, » cioè, « dell'imposta a loro caricata — per l'esercizio comunale del 1881 — dal Municipio di Stabio » e di « apertura d'una inchiesta sull'arbitrario trattamento in genere di cui sono per parte di esso Municipio l'oggetto. »

B. Ma il Consiglio di Stato, ritenendo essere l'istanza medesima affatto nuova e diversa quindi dalla precedente, sulla quale e prima e seconda istanza cantonali si erano già definitivamente pronunciate, risolveva : « di non occuparsene » e ciò per la ragione che « in merito alla vertenza dall'attuale domanda provocata non era stata osservata la procedura stabilita dalla legge 27 novembre 1863 per le cause di amministrativo non contenzioso, e quando meno quella stabilita dalla legge 7 dicembre 1881 sulle taglie comunali. »

C. Di là il gravame del 9 aprile ultimo scorso al Tribunale federale, che sta alla base dell'odierna contestazione. Per esso ripetono i signori V. ed I. che « costituzioni federale e cantonale, leggi cantonali, ecc. sono da loro invanamente invocate ; » che « Governo e suo luogotenente mettono in non cale il chiaro dispositivo dell'art. 197 e suoi paragrafi della legge comunale, l'art. 4 delle vigenti costituzioni cantonale e federale » e, « chiedendo di nuovo protezione, difesa, giustizia, » *si riconfermano pienamente nelle domande del primitivo reclamo.*

D. Trasmesso il ricorso, pel canale del governo ticinese, al municipio di Stabio, quest'esso risponde — addì 17 maggio p.° p.° — proponendo a giudicare : « Sia dichiarato irricevibile, perchè tardivo, il ricorso medesimo; non potersene il Tribunale occupare, perchè riguardante taglie » 1881 e non intimato nei modi e tempi giusta la legge co-